



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE di PERUGIA
SEZIONE PENALE



Composto dai magistrati

- **Dott. Giuseppe Petrazzini** - Presidente
- **Dott. Sergio Sottani** - Giudice
- **Dott. Roberto Sereni Lucarelli** - Giudice

ha pronunciato, all'udienza del 13 novembre 1999, il presente dispositivo di

SENTENZA

Letti gli artt. 521, 533 e 535 cpp.

DICHIARA

La penale responsabilità di **Barbalinardo Leonardo e Papalini Egidio** in ordine al reato di cui all'art. 346 c. 1° Cp., così diversamente qualificati i fatti loro contestati al capo 1 della rubrica, e, concesse ad entrambi le attenuanti generiche, li condanna alla pena per ciascuno di mesi 10 di reclusione ed alla multa per £. 600.000=, oltre al pagamento delle spese processuali in solido. Pena sospesa in via condizionale per entrambi.

Letti gli artt. 521 e 531 cpp.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di **Cargiani Fernando** in ordine al reato di cui all'art. 318 Cp., così diversamente qualificato il fatto a lui contestato al capo 8 della rubrica, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione

Letto l'art. 530 cpp.

ASSOLVE

Sacconi Giancarlo dall'imputazione ad esso ascritta al capo 1 della rubrica perché il fatto non sussiste

Letto l'art. 530 cpp.

ASSOLVE

Ceccarini Walter dalle imputazioni ad esso ascritte al capo 2 della rubrica, perché il fatto non sussiste, ed ai capi 3 e 5 perché il fatto non costituisce reato

ASSOLVE

Cargiani Fernando dalle imputazioni ad esso ascritte ai capi 9, 10 e 11 della rubrica perché il fatto non costituisce reato

Letto l'art. 531 cpp.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di **Ceccarini Walter** con riferimento all'imputazione di cui al capo 4 per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione

Letto l' art. 530 cpp.

ASSOLVE

Barbalinardo Leonardo dall' imputazione ad esso ascritte al capo 7 della rubrica perché il fatto non costituisce reato

Letto l'art. 531 cpp.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di **Barbalinardo Leonardo** con riferimento all'imputazione di cui al capo 6 per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione

Assegni giorni 45 per il deposito della sentenza

Perugia 13 novembre 1999


Il Presidente

Notizie di reato P.M. n. 1786/93

Reg. Sentenze

N. 217/PP

R.G. n.

dibattimento

In data 13 novembre 1999

depositata il 21 dicembre 1999

data irrevocabilità

il ~~MINISTRO~~ **Dott.ssa Anna Maria**

Funzionaria di Cancelleria

redatta scheda il

esecuzione il:


n. campione



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**II TRIBUNALE di PERUGIA
SEZIONE PENALE**



Composto dai magistrati

- *Dott. Giuseppe Petrazzini* - Presidente
- *Dott. Sergio Sottani* - Giudice
- *Dott. Roberto Sereni Lucarelli* - Giudice

ha pronunciato, all'udienza del 10 novembre 1999, previa redazione del dispositivo la seguente

SENTENZA

all'esito del giudizio nel processo penale nei confronti di:

1. **BARBALINARDO LEONARDO** nato a Roma il 23 novembre 1933 res.te in Perugia, via Bontempi n.7
Libero presente
assistito e difeso dal difensore di fiducia avv. Franco Matarangolo del foro di Perugia
2. **PAPALINI EGIDIO** nato a Chianciano T. il 15/3/26 res.te in Perugia, via Madonna Alta n.65
Libero presente
assistito e difeso dai difensori di fiducia avv. Nicola Di Mario e avv. Fabio Dean, entrambi del foro di Perugia
3. **SACCONI GIANCARLO** nato a Castiglione del Lago il 4/3/40 res.te in Scheggia Pascelupo, str. Marscianese n.129/D
Libero presente

assistito e difeso dal difensore di fiducia avv. Stelio Zaganelli del foro di Perugia

4. **CECCARINI WALTER** nato a Marsciano il 29/6/55 res.te in Perugia, n.2

Libero presente

assistito e difeso dal difensore di fiducia avv. Fernando Mucci del foro di Perugia

5. **CARGIANI FERNANDO** nato a Viterbo il 25/2/46 res.te in Perugia Piazziale Giotto n.44

libero presente

assistito e difeso dagli avv.ti M. Modena e S. Egidi

IMPUTATI

PAPALINI, BARBALINARDO, SACCONI

1) *Delitto di cui agli articoli 81 cpv., 110, 629 comma primo c.p., perchè in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso agendo il Barbalinardo quale primo diretto contatto col Bricca, il Papalini quale percettore di una parte del profitto del reato e il Sacconi quale proponente l'operazione di vendita del 20% di Valli Umbre Editore S.r.l., al fine di procurare alle federazioni provinciali perugine del P.S.I. e del P.D.S. l'ingiusto profitto costituito dalla somma di lire 1.000.000.000 (un miliardo), da spartirsi tra loro a metà, mediante la minaccia implicita di prolungare lo stallo della procedura di approvazione del progetto di edificazione di un supermercato in zona Centova, costringevano Claudio Bricca della PAC 2000 A S.r.l. a promettere dapprima al Barbalinardo la consegna della somma di lire 1.000.000.000 (un miliardo), poi a consegnargli effettivamente la somma in contanti di lire 40.000.000 (quaranta milioni) spartiti a metà tra P.S.I. e P.D.S., formalmente giustificata quale affitto di spazi pubblicitari, lire 59.840.000 in assegni circolari, anch'essi divisi a metà tra P.D.S. e P.S.I. e infine la somma di lire 120 milioni, il cui pagamento veniva formalmente giustificato da due preliminari d'acquisto del 2% di una società facente capo al P.S.I., la Valli Umbre Editore S.r.l., di nessun valore economico.*

CECCARINI

2) *del delitto di cui all'articolo 629 Cp. perché, in concorso con Papalini Egidio, essendo a conoscenza della richiesta estorsiva antecedentemente formulata dal Barbalinardo al Bricca per conto del P.D.S. e del P.S.I., e nelle vesti di segretario provinciale del P.D.S., chiedeva ad Angelo Perotti della PAC 2000 A Soc. a r.l. la somma di lire 50.000.000, da imputarsi al miliardo richiesto a suo tempo a Claudio Bricca ed ottenendo da quest'ultimo (al quale il Perotti girò la richiesta) £. 46.000.000 più l'IVA sulla falsa fatturazione emessa alla bisogna da Top Studio S.n.c.; contribuendo in tal modo all'attuazione dell'estorsione iniziata dal Barbalinardo, e conseguendo così ingiusto profitto con correlativo danno della PAC 2000 A Soc. a r.l.*
In Perugia il 28 aprile 1992.

CECCARINI e BRICCA

3) *Delitto di cui agli articoli 110, 61 n.2 Cp. 4 lettera d) D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in L. 516/82 e successive modifiche perchè in concorso tra loro e con Patrizia Chellini e il Ceccarini anche al fine di commettere il delitto sub 2), Ceccarini quale istigatore della Chellini, la Chellini quale socia amministratrice della società emittente la fattura, il Bricca quale utilizzatore, e tutti al fine di consentire a PAC 200 Soc. Coop. a r.l. di evadere l'imposta sul reddito, emettevano ed utilizzavano la fattura della Top Studio S.n.c. n.163 del 13 aprile 1992 per lire 46.000.000 + IVA a fronte di una prestazione verso PAC 2000A Soc. Coop. a r.l., a fronte di una prestazione inesistente*
In Perugia, il 13 aprile 1992. inesistente.

BRICCA, CECCARINI

4) Delitto di cui all'art. 7 comma 2 della L. 2 maggio 1974 n. 195 perchè il primo erogava per conto della PAC 2000 Soc. Coop a r.l., un contributo di lire 15.000.000 al secondo che lo riceveva per conto del P.C.I. senza che esso fosse stato deliberato dall'organo sociale competente per la PAC 2000 e con la sua iscrizione in bilancio sotto forma di compensi per consulenze pubblicitarie prestate da Top Studio S.n.c. in realtà mai effettuate
In Perugia, il 25 gennaio 1991

CECCARINI e BRICCA

5) Delitto di cui gli articoli 110, 61 n. 2 Cp., 4 n. 5 D.L. 429 convertito in L. 516/82 10 luglio 1982 e successive modificazioni perchè in concorso tra loro e con Patrizia Chellini ed anche al fine di commettere il delitto sub 4), il Ceccarini quale istigatore della Chellini, la Chellini quale socia amministratrice della società emittente la fattura, il Bricca quale utilizzatore, e tutti al fine di consentire a PAC 2000 A Soc. COOP a r.l. di evadere l'imposta sul reddito emettevano e utilizzavano la fattura della Top Studio S.n.c. n. 806 del 31 dicembre 1990 per lire 15.000.000 + IVA verso PAC 2000 A Soc Coop a r.l., a fronte di una prestazione inesistente.
in Perugia, il 31 dicembre 1990.

BARBALINARDO e BRICCA

6) Delitto di cui all'articolo 7 comma 2 L. 2 maggio 1974 n. 195 perchè il Bricca, agendo per la PAC 2000 A Soc. Coop a r.l., pagava al Barbalinaro che agiva per conto del P.S.I. un contributo di lire 9.720.000, senza che esso fosse stato deliberato dall'organo sociale competente per la PAC 2000, e con la sua iscrizione in bilancio sotto forma di compensi per prestazioni pubblicitarie prestate da Eco Pubblicità S.r.l.
In Perugia, il 9 agosto 1990.

BARBALINARDO e BRICCA

7), Delitto di cui agli articoli 110, 61 n.2 c.p., 4 n. 5 D.L. 10 luglio 1982 n.429 convertito in L. 516/82 e successive modificazioni perchè in concorso tra loro e con Leonello Mosca, il Barbalinaro anche al fine di commettere il delitto sub 6), il Barbalinaro quale istigatore del Mosca, il Mosca quale, amministratore e legale rappresentante della società emittente la fattura, il Bricca quale utilizzatore, e tutti al fine di consentire a PAC 2000 A Soc. Coop a r.l. di evadere l'imposta sul reddito, emettevano ed utilizzavano la fattura della Eco Pubblicità S.r.l. n. 1540 del 3 maggio 1990 per lire 9.720.000 + IVA verso PAC 2000 A Soc. Coop. a r.l., a fronte di una Prestazione parzialmente inesistente.
In Perugia, il 3 maggio 1990.

CARGIANI

8) Delitto di cui agli articoli 81 cpv., 317 c.p. perchè, abusando della sua qualità di consigliere comunale al Municipio di Perugia, costringeva Claudio Bricca della PAC 2000 A S.r.l. a pagargli in due distinte riprese, e per due rate di 10 milioni l'una, la somma di lire 20.000.000, minacciandolo, in caso di mancato pagamento, di professare in Consiglio Comunale una ferma opposizione al progetto della PAC 2000 di edificazione di un supermercato in zona Centova,
In Perugia, dal 1986 circa al 22 luglio 1991.

CARGIANI e BRICCA

9) Delitto di cui agli articoli 110, 61 n.2 c.p., 4 lettera d) del D-L. 10 luglio 1982 n.429 convertito in L. 516/82 e successive modificazioni perchè in concorso tra loro e con Giuliano Mattioni, ed anche al fine di commettere il delitto sub 8), il Cargiani quale istigatore del Mattioni, il Mattioni quale emittente la fattura, il Bricca quale utilizzatore, e tutti al fine di consentire a PAC 2000 A Soc. Coop

a r.l. di evadere l'imposta sul reddito, emettevano ed utilizzavano la fattura n. 26 del 30 maggio 1991 per lire 18.000.000 + IVA verso PAC 2000 A Soc. Coop. a r.l., a fronte di una prestazione parzialmente inesistente.

In Perugia il 30 maggio 1991.

CARGIANI e BRICCA

10) Delitto di cui agli articoli 110,61 n.2 c.P., 4 lettera d) del D.L. 10 luglio 1982 n.429 convertito in L. 516/82 e successive modificazioni perchè in concorso tra loro e con [redacted] ed il Cargiani anche al fine di commettere il delitto sub b), il Cargiani quale istigatore del [redacted], il [redacted] qua emittente la fattura, il Bricca quale utilizzatore, e tutti al fine di consentire a PAC 2000 A Soc. Coop a r.l. di evadere l'imposta sul reddito, emettevano ed utilizzavano la fattura [redacted] n. 55 del 22 luglio 1991 per lire 10.000.000 + IVA verso PAC 2000 A Soc. Coop. a r.l., a fronte di una prestazione inesistente.

In Perugia il 22 luglio 1991.

CARGIANI

11) Delitto di cui agli articoli 81 cpv., 110, c.p., 4 lettera d) de D.L. 10 luglio 1982 n.429 convertito in L. 516/82 e successive modificazioni perchè in concorso con [redacted] e con singoli utilizzatori finali, e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il Cargiani quale istigatore e il [redacted] quale emittente le fatture, e sempre al fine di consentire agli utilizzatori finali dei documenti l'evasione delle imposte sul reddito, emettevano le seguenti fatture a fronte di prestazioni inesistenti:

N.	DATA	IMPONIBILE	UTILIZZATORE
4	27/03/1990	1.500.000	MA.SVIL S.p.a.
56	05/05/1992	1.000.000	Fioroni Costruzioni S.p.a.
59	29/08/1991	1.000.000	Fioroni Costruzioni S.p.a.
37	11/03/1992	4.000.000	Isobloch S.r.l.
38	30/03/1992	10.000.000	Butali S.p.a.
26	26/03/1991	10.000.000	Butali S.p.a.

In Perugia fino al 3 novembre 1992.

parte civile costituita nei confronti del solo Cargiani Fernando:

◆ **COMUNE DI PERUGIA**, in persona del Sindaco pro tempore
Difeso dall'Avv. V. Tascini

Persone offese

- Bricca Claudio
- Pac 2000, Coop S.R.L.;
- Amministrazione Finanziaria dello Stato;
- Non presenti

CONCLUSIONI

Le parti concludevano come segue:

Il P.M.

BARBALINARDO Leonardo

Condanna per i reati contestati ai capi 1) (contestato l'81 cpv) e 7)

pena base anni 8 di reclusione e £. 3 milioni, diminuita ex art. 62 bis in ragione dell'incensuratezza ad anni 5 mesi 4 e £. 2 milioni, aumentati ex art. 81 cpv. ad ANNI 6 DI RECLUSIONE E LIRE 2.500.000, oltre alle spese di giudizio interdizione perpetua dai pubblici uffici ex art. 29 cp.

PAPALINI Egidio

Condanna per i reati contestati al capo 1) (contestato l'81 cpv) pena base anni 7 di reclusione e £. 3 milioni, diminuita ex art. 62 bis in ragione dell'incensuratezza ad anni 4 mesi 8 e £. 2 milioni, aumentati ex art. 81 cpv. ad ANNI 5 MESI 6 DI RECLUSIONE E LIRE 2.500.000, oltre alle spese di giudizio interdizione perpetua dai pubblici uffici ex art. 29 cp.

SACCONI Giancarlo

Condanna per i reati contestati al capo 1) (contestato l'81 cpv) pena base anni 5 di reclusione e £. 3 milioni, diminuita ex art. 62 bis in ragione dell'incensuratezza ad anni 3 mesi 4 e £. 2 milioni, aumentati ex art. 81 cpv. ad ANNI 4 DI RECLUSIONE E LIRE 2.500.000, oltre alle spese di giudizio interdizione per la durata di anni 5 dai pubblici uffici ex art. 29 cp.

CECCARINI Walter

Condanna per i reati contestati ai capi 2) e 3) Assoluzione ai sensi del 530 cpv. per il capo 5) pena base anni 6 di reclusione e £. 3 milioni, diminuita ex art. 62 bis in ragione dell'incensuratezza ad anni 4 e 3. 2 milioni, aumentati ex art. 81 cpv. ad ANNI 5 DI RECLUSIONE E LIRE 2.500.000, oltre alle spese di giudizio interdizione perpetua dai pubblici uffici ex art. 29 cp.

CARGIANI Fernando

Condanna per i reati contestati ai capi 8) (contestato l'81 cpv), 9), 10 e 11) (contestato l'81 cpv) pena base anni 5 di reclusione, diminuita ex art. 62 bis in ragione dell'incensuratezza ad anni 3 anni e mesi 4, aumentati ex art. 81 cpv. ad ANNI 4 DI RECLUSIONE, oltre alle spese di giudizio interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5 ex art. 29 cp incapacità di contrattare con la PA. ex art. 32 quater cp.

Dichiararsi l'estinzione del reato di cui ai capi 4) e 6) per sopravvenuta prescrizione

Parte civile: accertare la penale responsabilità del cargini e condannarlo alla pena di giustizia nonché al risarcimento dei danni in favore del Comune di Perugia nella misura di giustizia con concessione di provvisionale da determinarsi equitativamente. Condanna al pagamento delle spese di costituzione

Difesa Papalini: assoluzione perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto

Difesa Ceccarini: assoluzione con formula ampia in relazione al capo 2) e non doversi procedere per prescrizione per il capo 4); perché i fatti non sussistono con riferimento alle restanti imputazioni;

Difesa Sacconi: assoluzione perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto

Difesa Barbalinardo: capo 1 derubricazione a finanziamento illecito e prescrizione per esclusione della continuazione in applicazione legge precedente. In subordine benefici di legge e minimo della pena; non doversi procedere per il capo 6) in quanto estinto per prescrizione ed assoluzione per il capo 7 perché il fatto non sussiste

Difesa Cargiani: assoluzione da tutte le imputazioni perché il fatto non sussiste o non è stato commesso. In via subordinata non doversi procedere per i capi 9), 10) ed 11) in quanto estinti per prescrizione. In ulteriore subordine minimo della pena e benefici.

FATTO e DIRITTO

1. In data 9 gennaio 1996 il GUP. del Tribunale di Perugia disponeva il rinvio a giudizio degli odierni imputati, assieme agli altri la cui posizione è stata successivamente stralciata, per rispondere dei delitti loro ascritti in rubrica.

Costituitosi parte civile il Comune di Perugia nei confronti del solo imputato Cargiani, all'esito dell'istruttoria consistita nell'escussione dei testi richiesti e negli interrogatori degli imputati (uno solo dei quali ha acconsentito a rispondere, acquisendosi per gli altri le dichiarazioni rese nel corso delle indagini sulla base della vigente normativa), oltre che nelle indicate attività dibattimentali, il tribunale redigeva e dava lettura del dispositivo in atti e sottoriportato.

2. Vanno, preliminarmente, confermate nel loro contenuto le ordinanze rese dal tribunale nel corso del dibattimento.

Per quanto attiene alle ipotesi di reato contestate ed oggetto del giudizio l'esposizione introduttiva del Pm. ha delineato il quadro accusatorio ripercorrendo le vicende dell'indagine che hanno condotto all'odierno processo indicando come, nell'ambito di diverso procedimento dinanzi all'A.G. di Terni, Claudio Bricca, dirigente della cooperativa PAC 2000 A, avesse dichiarato che la società predetta fosse stata costretta ad erogare ad esponenti dei partiti dell'allora maggioranza social-comunista, amministrante il comune di Perugia, delle somme di denaro al fine di poter realizzare un ipermercato nella zona del comune di Perugia denominata *Centova*. Tali erogazioni erano state effettuate mediante reperimento di fondi in base a false fatturazioni, determinanti le ulteriori violazioni alle normative tributarie, societarie ed in tema di finanziamento pubblico ai partiti.

La tesi accusatoria, supportata nei limiti della costituzione dalla parte civile, è stata contrastata dalle difese degli imputati che hanno teso ad escludere ogni ipotesi estorsiva, rimandando gli avvenuti pagamenti alle ordinarie contribuzioni che la PAC 2000 A effettuava ai partiti o, semmai, a tentativi del Bricca di aggirare i limiti della disciplina urbanistica dell'area.

3. Snodo principale del processo risultano le dichiarazioni di Claudio Bricca, che resta il soggetto attorno al quale la vicenda è ruotata, e che si presenta come artefice, principale, se non esclusivo, per la PAC 2000 A del progetto *Centova*.

Il Bricca, che, avendo chiesto di patteggiare la pena, ha visto la propria posizione stralciata rispetto a quella degli altri imputati, è stato sentito quale imputato in processo connesso. Detta deposizione (assunta nelle udienze del 16 maggio e 26 giugno 1997) va, ad avviso del Tribunale, richiamata in sintesi costituendo in massima parte il fondamento dell'accusa e, pertanto, dei fatti da accertare al fine di valutarne la fondatezza. La predetta resta, in definitiva, il punto di partenza anche per ogni verifica istruttoria con cui le stesse difese si sono confrontate essendo, quanto meno per l'aspetto estorsivo della vicenda, pressoché incontestati i pagamenti e risultando la vicenda urbanistica, alla base, in grande misura accertabile in relazione alla documentazione agli atti.

4. Come sopra richiamato, la vicenda odierna trova antecedente in altra sviluppatasi a Terni alla fine degli anni '80 e riguardante un ipermercato (della medesima cooperativa) la cui realizzazione era ostacolata da una serie di continue difficoltà frapposte dall'Amministrazione comunale. Al fine di superare la situazione di stallo il Bricca si era rivolto a tale Antonio Cassetta (aderente al PSI ternano), presentatogli come la persona che avrebbe potuto dargli le indicazioni opportune. Da tale contatto scaturiva l'esigenza di corrispondere ai partiti interessati una cospicua somma di denaro (500.000.000 di lire), all'esito del cui pagamento le difficoltà incontrate per la costruzione dell'ipermercato erano state risolte (il fatto è stato oggetto di autonome pronunce di altra autorità

giudiziaria). La vicenda Centova prende le mosse dal preliminare di vendita dell'anno 1985 (cui seguiva nel 1991 la stipula dell'atto di acquisto) del terreno in località Centova, di proprietà del Sodalizio di S. Martino, in favore della PAC 2000 A da destinarsi alla realizzazione di un ipermercato. Il primo ostacolo incontrato (apparente secondo il Bricca) era determinato dalla destinazione dell'area prevista dalle norme di attuazione del piano regolatore (*art. 18 - zone per attrezzature e servizi privati*) che con l'inserimento del *cd. doppio pallino* consentiva all'interno della stessa l'edificazione solo di *convitti e/o pensionati*. Sulla base di ciò, al fine di consentire l'edificazione del centro commerciale, veniva approvata la variante 38/90 con cui sull'area in questione veniva consentita la realizzazione di una cubatura di mc. 25.000 (aumentata a 32.500 su istanza della PAC 2000 A). Il progetto presentato non trovava però esito positivo a fronte delle via via nuove eccezioni da parte dell'Amministrazione che aveva imposto oneri in sede viaria e di parcheggi cui la richiedente si era adeguata con ulteriori esborsi,

In tale situazione Bricca, *ponendo a frutto l'esperienza ternana*, dinanzi alle difficoltà di ottenere un pronunciamento dell'amministrazione comunale, tornava a *chiedere lumi* al Cassetta il quale gli indicava come interlocutore per la vicenda perugina Leonardo Barbalinardo (segretario amministrativo del PSI provinciale). A seguito di un incontro (nella primavera/estate del 1991) con il medesimo, presso un recapito che quest'ultimo aveva nei locali del sindacato il Bricca riceveva la richiesta del pagamento della somma di un miliardo di lire (rapportata all'indicato valore dell'investimento) da destinare in parte al PSI ed in parte al PCI - PDS. La somma, in ragione del suo ingente ammontare sarebbe stata corrisposta in più soluzioni ed in ragione di *pezze d'appoggio* che ne giustificassero l'esborso.

Da qui, sempre secondo il Bricca, prendeva il via una serie di pagamenti tutti riferibili a detta *causale*

1. *30 novembre 1991 fattura 19 a favore D'Aniello per £. 123.760.000 (usata sia su Terni che su Perugia)*
2. *£. 40 milioni corrisposti in Corso Vannucci con emissione di due ricevute da 20 milioni, una da parte del PSI ed una del PDS*
3. *£. 120 milioni per i preliminari dell'acquisto del 2% delle quote di Rete Umbria*
4. *13 aprile 1992 fattura Top Studio per £. 50.000.000 (finanziamento alla campagna elettorale del medesimo anno del PDS)*

Agli stessi si aggiungeva la somma di 40 milioni corrisposta al Cargiani che, precedentemente alla richiesta del Barbalinardo l'aveva a sua volta avanzata per non ostacolare in sede amministrativa l'iniziativa della PAC 2000 A.

I predetti pagamenti si erano sviluppati in assenza di un piano preciso facendo il Bricca fronte alle varie richieste che venivano a lui avanzate via via dal Barbalinardo, dal Papalini, dal Ceccarini e dal Sacconi (oltre che dal Cargiani). Circa gli stessi il denunciante difettava di elementi di riscontro di maggior precisione poiché le annotazioni che li riguardavano erano contenute in un'agenda sottrattagli da ignoti all'interno della sua autovettura.

Anche per ciò che riguardava i pagamenti in favore del Cargiani a dire del Bricca furono utilizzate false fatturazioni e/o imputazioni a diverso titolo quali:

- *fatture [redacted] editore*
- *fattura Mattioni - cognato del Cargiani (per attività di intermediazione nell'acquisto - mancato- di un immobile)*

Magrado tali esborsi, tuttavia, la vicenda del *progetto Centova* non decollava (diversamente, secondo il dichiarante, da quanto occorso in Terni ove ai pagamenti era seguito il venir meno delle difficoltà). Il Bricca interpellò, dunque, il Barbalinardo per avere spiegazioni sul punto e questi lo indirizzò dal Sacconi. Sacconi promise al Bricca che avrebbe contattato gli amministratori tanto che in seguito il dichiarante ebbe conferma di ciò da uno degli assessori (Girolamini) che gli fece presente di non gradire che degli estranei interferissero in vicende di pertinenza dell'Amministrazione.

Dal contatto con il Sacconi scaturì il pagamento di 120 milioni di lire in favore dell'emittente Rete Umbria (facente capo al PSI) giustificato da due preliminari di vendita in favore del consorzio CEDOF (legato alla PAC 2000 A) per il complessivo 2% delle quote societarie. Il Bricca, pur ammettendo che con la TV in questione vi fossero pregressi contatti per l'acquisto di spazi pubblicitari e delle quote medesime, riconduce i pagamenti così come da preliminari (luglio / agosto 1992) ad ulteriori esborsi in virtù dell'accordo in esame, sottolineando a sostegno della propria tesi:

- *l'entità della somma a fronte della modestia della quota e del valore della società;*
- *l'assenza di uno studio approfondito che giustificasse la valutazione;*
- *la mancanza di trattative atte a determinare l'esborso;*
- *l'esito (recesso con trasformazione di quanto pagato in clausola penale)*

Anche tale vicenda però non sortiva l'effetto sperato poiché il 2 ottobre 1992 la prima commissione consiliare rinviava ogni determinazione all'esito di ulteriore istruttoria in relazione alla destinazione dell'interrato *insabbiandosi* definitivamente il progetto senza che l'amministrazione comunale si pronunciasse definitivamente circa lo stesso così da consentire almeno (secondo il Bricca) il ricorso agli organi di giustizia amministrativa.

All'esito delle vicende narrate interveniva la vicenda giudiziaria dinanzi al Tribunale di Terni dalle cui indagini prendeva le mosse l'odierno processo.

Sempre il Bricca, al di là della narrazione dei fatti riportata in sintesi, tentava di accreditare la tesi del boicottaggio dell'ipermercato PAC 2000 A per favorire analoga iniziativa da parte della Coop, in tale chiave dovendosi leggere:

- *l'originaria interpretazione del c.d. doppio pallino*
- *la non necessarietà della variante 38/90 che riduceva la cubatura edificabile*
- *le varie richieste in tema di viabilità*
- *il computo della cubatura interrata in violazione delle norme in materia*
- *la valutazione dell'utilizzo dell'interrato*
- *la mancanza di una pronuncia formale che, comunque, permettesse alla PAC 2000 A di far valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale*

5. Appare, dunque, necessario dinanzi alle negazioni degli imputati, che forniscono diversa chiave di lettura degli episodi, accertare quelli che sono i dati obbiettivamente evidenziati dall'istruttoria dibattimentale, valutando, all'esito la fondatezza o meno della tesi accusatoria.

Appare incontrovertibilmente acclarato che la PAC 2000 A abbia dal luglio 1991 all'agosto dell'anno seguente versato nelle casse dei partiti Socialista e Democratico della Sinistra (o di società ad essi in qualche modo collegate) cospicue somme di denaro, sia mediante dazioni tramite assegni (*v. i 40 milioni di lire corrisposti in Corso Vannucci con emissione di due ricevute da 20 milioni, una da parte del PSI ed una del PDS*) sia facendosi carico di obbligazioni contratte verso terzi da parte del PDS (*in data 13 aprile 1992 si provvede al pagamento della fattura Top Studio per £. 50.000.000*) procedendosi nella sostanza a sostenere parte della campagna elettorale del medesimo anno del PDS. Entrambe le dazioni rappresentano un finanziamento ai partiti, facendo difetto qualsiasi causale giuridicamente apprezzabile. Di ciò gli stessi imputati sono coscienti, riconducendole, però, ad una volontaria, se non spontanea, contribuzione che, all'epoca, era consuetudine nei riguardi di tutti i partiti ad opera della PAC 2000 A (anche tramite consorzi e/o consociate). Capitolo a parte è, poi, il pagamento (a mezzo CEDOF, riferibile alla PAC 2000 A) dei 120 milioni di lire basato sui due preliminari di acquisto delle quote societarie riferibili all'emittente Rete Umbria, successivamente trasformati in caparra penitenziale conseguentemente alla modifica negoziale ed al recesso del CEDOF medesimo. Con riferimento a siffatta corresponsione le difese

Per. Bricca

Sacconi e Barbalinardo sostengono la completa giustificabilità dell'operazione a fronte di quanto indicato.

In aggiunta a detti pagamenti (o, comunque, erogazioni) il Bricca ne indica di ulteriori (v. provvista D'Aniello) con riferimento ai quali gli imputati tendono, per contro, a negarne la riferibilità, non solo al respinto accordo estorsivo – escluso *in radice* –, ma anche alle persone degli stessi sostenendo trattarsi di denari corrisposti *sulla piazza di Terni* e successivamente confluiti su quella di Perugia in ragione dei rapporti fra le varie federazioni.

Ritiene, tuttavia, il collegio che un computo dettagliato e preciso dei pagamenti effettuati dal Bricca non sia dirimente a fronte di quegli accertati esborsi cui si è fatto riferimento e che gli imputati riconducono alla mera volontà contributiva. Ciò perché le somme non in contestazione appaiono già di per sé indicative, soprattutto se raffrontate con gli ulteriori pagamenti avvenuti in tempi anche prossimi ai fatti di processo. Da qui la non necessità di entrare nel merito di quegli esborsi (anche indicati in rubrica) e che l'accusa considera null'altro che un maldestro tentativo di camuffare, mediante apparenti controprestazioni, pagamenti originati dalla condotta estorsiva (v. fattura Mosca per inserzioni pubblicitarie sul supplemento del 1° maggio del Corriere dell'Umbria). E' palese in atti la differenza di ammontare fra le dazioni accertate e gli altri contributi che via via la PAC 2000 A ha corrisposto alle varie formazioni politiche. Sul punto le dichiarazioni dell'imputato Barbalinardo e del teste Roscioli coincidono

Imputato Barbalinardo: nelle mie mani no, che io abbia memoria più di 5 milioni no...omissis...consegne di denaro gliel'ho detto, non posso dire, non gliele posso quantificare, una volta può darsi che mi ha dato 2 milioni, una volta può darsi che m'ha dato 1 milione, una volta me n'ha dati 3, ora questo non ...

Roberto Roscioli. Sì, abbiamo trovato delle lettere di addebito, sempre riferite a partiti politici, con particolare riguardo a quelle del PSI e del PC-PDS di Perugia, le stesse abbracciavano all'incirca un periodo di tre anni e un particolare che emerge è che due delle lettere di addebito del PDS, e precisamente la AA0069 e la AB0017, abbracciano un periodo di tempo che è compreso nella lettera di addebito da 20 milioni e cioè la AA0069 e la AB0017, che hanno un importo di 1 milione la prima e la 500.000 la seconda, importi che poi genericamente erano sempre questi, cioè quella da 20 milioni era di importo notevolmente superiore a quelle che abbiamo trovate, sempre riferite ai partiti perugini, abbracciano un periodo di tempo compreso nel periodo di quella da 20 milioni, cioè dal 31/8/1991 al 15/9/1991.

E', dunque, accertato che gli esborsi cui si è fatto riferimento ammontano ad importi che esulano dalle condotte generalmente tenute e non possono, quindi, essere ricondotti a quelli ordinariamente effettuati dalla PAC 2000 A verso formazioni politiche come contribuzioni per feste di partito o simili. Ne deriva che, esclusa la possibilità di gesti di liberalità privi di ulteriore fondamento

(trattandosi tra l'altro di denaro di cooperative o società) sia imprescindibile accertarne la specifica motivazione riguardo a quella di una fattiva cooperazione per finalità generali.

La vicenda urbanistica concernente il centro commerciale in località Centova, e la pretesa estorsiva ad essa relativa, secondo quanto dall'accusa sostenuto, viene posta alla base dei pagamenti suindicati e degli altri da imputare all'importo richiesto di un miliardo di lire.

E', pertanto, dato fondamentale, al fine di affermare o meno la fondatezza della tesi accusatoria, valutare la vicenda urbanistica, non essendo sufficiente quanto affermato dal coimputato Bricca (la cui posizione è stata stralciata e separatamente trattata) per assumere la versione dei fatti proposta dal Pm.. E', infatti, palese che la posizione del Bricca sia talmente inserita nella vicenda in questione da essere sufficiente a trasformarne la posizione da quella di persona offesa in quella di coimputato anche con riferimento ai capi 1 e 2 della rubrica. (si pensi ad una possibile ipotesi corruttiva, anche tentata)

Da qui la necessità di vagliare la detta vicenda urbanistica al fine di verificare se il progetto in corso di esame presentasse o meno dei connotati di oggettiva approvabilità o meno e, pertanto, valutare la posizione soggettiva di chi il denaro ha corrisposto.

6. Con riguardo a tale vicenda, che ha assorbito, se non quasi interamente, in misura preponderante l'istruttoria dibattimentale, appare opportuno circoscrivere l'esame al momento in cui il Bricca decide di attivarsi per ottenere una statuizione dell'Amministrazione. Le vicende pregresse, e cioè il c.d. *doppio pallino* previsto nelle norme di attuazione al piano regolatore e la conseguente variante 38/90, restano, infatti, estranee all'andamento delle vicende, poiché, quand'anche in esse potesse scorgersi il tentativo di ostacolare la realizzazione dell'ipermercato, gli imputati non risultano coinvolti nelle stesse (almeno in maniera dimostrata) e, pertanto, ogni valutazione sul punto resta utile solo *ad colorandum*. Sarebbe, infatti, necessario sostenere che la volontà estorsiva abbia preso le mosse sin dal momento in cui da parte di PAC 2000 A si è iniziato a sondare il terreno circa la possibilità di realizzare il suddetto ipermercato. Tale interpretazione, tuttavia, oltre a non essere oggetto di formale contestazione, e, come detto, solo apoditticamente riferibile agli imputati, contrasta con l'analisi della vicenda, poiché deve essere esclusa la pretestuosità della limitazione

cartografica alla destinazione di *Servizi e Pensionati* ben potendo l'Amministrazione, anche con riferimento alla classificazione di cui all'art. 19 delle norme di attuazione, restringere ad taluna o ad una solo delle utilizzazioni le aree aventi siffatta destinazione senza necessità di previsione specifica ed ulteriore oltre a quella di cui alla menzionata cartografia. Ne consegue che la variante 38/90 deve essere considerata uno strumento del tutto legittimo. Circa, poi, il contenuto intrinseco della variante in esame, e cioè la limitazione dell'edificabilità per mc. 25.000 (successivamente su istanza della PAC 2000 A aumentata a 32.500 di cui parte relativa ad uffici e centro direzionale) la lettura del provvedimento resta confinata nell'ambito della discrezionalità amministrativa (o politica) e, comunque, distinta ed estranea all'imputazione.

Punto nodale della questione è, dunque, ciò che si determina al momento del deposito delle tavole del planovolumetrico e della relativa domanda (12 aprile 1991). E' questo, infatti, il momento in cui, qualificata formalmente l'area (conseguentemente all'approvazione regionale della variante) come idonea all'edificazione del centro commerciale, la vicenda assume i connotati precipuamente urbanistico-amministrativi. Il progetto presentato ha una peculiarità oggettiva di rilievo, checchè il Bricca voglia ricondurla ad un dato di per se non determinante, la struttura edificanda è, infatti, per due terzi interrata, emergendo soltanto per i previsti 32.500 dal piano di campagna; piano che almeno in parte era frutto di un intervento modificativo (in senso di accrescimento) della PAC 2000 A. Questa, anche per costituire, come da contratto con il Sodalizio venditore, un piano pedonale in favore degli ospiti del predetto, aveva innalzato la quota originaria del fondo. Siffatte soluzioni (cui deve aggiungersi la vicenda dei parcheggi) vengono ad incidere sostanzialmente sugli statuiti termini di cubatura (anche con riferimento alla computabilità delle superfici risultanti dall'innalzamento del piano di campagna al fine di verificare il rapporto fra le stesse e la cubatura prevista), ma ciò che ad avviso del collegio resta dato imprescindibile è che l'edificio veniva ad oltrepassare per circa 2/3 la dimensione assentita in sede di pianificazione. Il Pm. (facendo proprie le tesi del denunciante) tende a dimostrare che all'epoca la normativa non prevedeva che la cubatura interrata dovesse essere conteggiata e che, inoltre, per altri edifici il computo era stato omissso. Rileva il Tribunale che tale non ignorabile questione (che vuole qualificarsi come pretestuosa opposizione al progetto) era dato

di primaria importanza poiché non solo incideva sulla struttura così come prevista urbanisticamente, ma determinava un incremento dal punto di vista dell'afflusso di persone (conseguente al triplicato dimensionamento dell'edificio). Non appare, quindi, pretestuoso che gli uffici tecnici avessero espresso il proprio dissenso in materia non potendosi sostenere che un'omessa, o anche difforme disciplina, potesse consentire *sic et simpliciter* la realizzazione di una situazione di siffatta portata. Né la comparazione con le più volte citate situazioni analoghe risulta praticabile, non solo per una distinzione quantitativa cui si è fatto cenno, ma anche per la diversa consistenza del caso in esame con quelli che l'hanno preceduto. Nella specie, infatti, la cubatura sotterranea aumentava notevolmente le dimensioni dell'ipermercato con incremento degli esercizi in esso ubicati e - proporzionalmente - della clientela. Per contro tale modifica era marginale se riferita ad una sala ristorante di un hotel e da tè di un bar. Da ciò l'evidente impatto con le opere di urbanizzazione ed infrastrutture che il *progetto Pac* determinava.

7. Se questa, ad avviso del Collegio, era la situazione sostanziale della procedura *Centova*, quella relativa all'iter amministrativo non presentava, parimenti, aspetti d'irregolarità tali da legittimare le rimostranze del Bricca e la sua decisione di cercare un canale che gli consentisse di sbloccare la situazione. In proposito si evidenzia che, presentata la domanda corredata del planovolumetrico in data 12 aprile 1991, il Comune, a mezzo degli uffici deputati, provvedeva:

1. il 7 maggio 1991 a richiedere relazione geologica
2. il 28 maggio 1991 ad esprimere parere favorevole sul punto
3. il 26 giugno 1991 ad evidenziare talune carenze di progetto da parte della sezione Forma Urbana (rip. Urbanistica)
4. il 2 agosto 1991 a richiedere da parte di quest'ultima il parere della ripartizione Economia e Lavoro.

In tale lasso di tempo (inferiore a quattro mesi) il Bricca avrebbe percepito (valutando anche la condotta precedente dell'Amministrazione) che solo con il pagamento (come già avvenuto a Terni) il progetto *Centova* avrebbe potuto avere un esito (legittimamente) positivo. Da qui l'intervento presso tale *Cassetta* di Terni (cui il dichiarante si era rivolto per una vicenda che, a suo avviso, presentava

connotati d'identità con quella in esame) e la conseguente indicazione di rivolgersi a Leonardo Barbalinardo.

8. E' dunque il momento di valutare i dati accertati sin qui con la tesi del Bricca (fatta propria dal Pm.) e con quella di totale negazione degli indagati Barbalinardo e Papalini, i quali negano, non solo la richiesta estorsiva, ma anche che la vicenda *Centova* possa aver formato oggetto di richieste, trattative o pagamenti. Si è accertato che dal Luglio/Agosto 1991 sono iniziati da parte della PAC 2000 A (e collegate) dei pagamenti verso il PSI e PDS di importo varie decine di volte superiori a quegli ordinari esborsi all'epoca posti in essere verso le predette ed ulteriori formazioni politiche. Escluso, come detto, che gli stessi fossero interpretabili quali mera liberalità ed in carenza di ulteriori elementi, i suddetti vanno ricondotti alla vicenda in esame.

La prova di ciò non va considerata meramente presuntiva e raggiungibile per esclusione, ma fondata su dati concreti quali:

- gli appuntamenti del Bricca con il Barbalinardo, in prossimità dell'esborso della somma di £. 40.000.000, rinvenibili nelle agende del primo;
- le dichiarazioni rese, anche in sede di confronto (acquisito a seguito di disciplina transitoria dell'art. 513 cpp.) da Angelo Perotti (che ha indicato come fra il Bricca (PAC 2000 A) ed il PDS vi fosse un accordo *concernente*, appunto, la realizzazione dell'ipermercato *Centova*, contemplante il pagamento di molti soldi
- le stesse ammissioni di Walter Ceccarini, pur nella negazione di un qualsiasi coinvolgimento nella vicenda, palesano come anch'egli avesse avuto sentore (se non conoscenza) di un accordo al quale l'allora segretario politico voleva rimanere estraneo.

Tali valutazioni, alle quali vanno unite quelle di prosieguo relative ai preliminari per l'acquisto delle quote dell'emittente Rete Umbria, comportano, dunque, l'esistenza di un contatto prima, ed un accordo poi, fra Bricca e Barbalinardo avente ad oggetto la vicenda *Centova*. Ciò che va accertato è il contenuto dello stesso, nonché le posizioni delle parti (oltre all'individuazione delle stesse) ed in particolar modo del Bricca.

In proposito è necessario fare riferimento alle dichiarazioni rese da quest'ultimo che, stante la posizione processuale dello stesso, coimputato per talune delle fattispecie connesse a quelle di cui ai capi 1, 2 e 8 sulla base del disposto dell'art. 12 lett. c) cpp., necessitano di specifico riscontro in

termini di affidabilità intrinseca del dichiarante e conferma estrinseca sulla base dell'indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato. Tale indirizzo si pone, inoltre, con riferimento alla peculiarità delle dichiarazioni in esame in maniera maggiormente rigorosa poiché negli episodi in questione sopra menzionati la versione del dichiarante lo esclude da responsabilità nei fatti in esame (*sent.: 05649 del 22/01/1997 - 13/06/1997 sez.: 6 In tema di chiamata in correita', le regole da utilizzare ai fini della formulazione del giudizio di attendibilità della dichiarazione variano a seconda che il proponente riferisca vicende riguardanti solo terze persone, accusate di fatti costituenti reato, limitandosi così ad una "chiamata in correita", ovvero ammetta la sua partecipazione agli stessi fatti, con ciò integrando una "chiamata in correita" in senso proprio. L'assenza di ogni momento confessorio in pregiudizio del chiamante richiede, invero, approfondimenti estremamente più rigorosi, tali da penetrare in ogni aspetto della dichiarazione, dalla sua causale all'efficacia rappresentativa della stessa.*)

9. La valutazione da compiersi deve dunque tenere conto del grado di attendibilità del Bricca il quale, sottoposto a misura cautelare da altra Autorità Giudiziaria, durante, e successivamente, alla carcerazione rende dichiarazioni inerenti la presente, tanto da determinare in ragione delle stesse l'apertura del procedimento sfociato in questo processo. E' evidente che siffatta condotta si presenti come di per se accreditante di una affidabilità che trova riscontro nelle *collegate* vicende processuali ternane (che hanno visto confermato sostanzialmente quanto in detta sede dichiarato dal Bricca). Inoltre la posizione del dichiarante nell'organizzazione della CONAD - PAC 2000 A rende ulteriormente apprezzabile la sua cognizione dei fatti che l'avrebbero visto come protagonista principale. Va in ultima analisi evidenziato come allo stato nessun elemento che determini l'inaffidabilità del Bricca con riferimento ad ulteriori vicende processuali qualifichi lo stesso nell'ambito del presente processo.

10. Per ciò che attiene all'esistenza di riscontri *estrinseci* idonei a confermare le dichiarazioni rese il Tribunale ritiene di dover discernere fra la c.d. materialità dei fatti e la loro connotazione giuridica. Nella specie appare, infatti, che - come in prosieguo valutato - l'elemento dirimente la questione, almeno nei termini dell'accusa prospettata, resti nella posizione delle persone coinvolte nella vicenda, talchè la possibilità di evidenziare riscontri estrinseci non sia necessariamente idonea e sufficiente ad una affermazione di veridicità a tutto campo.

Come detto secondo l'accusa il Bricca, dinanzi ad una serie di costanti difficoltà, oltre che di una mancanza di presa di posizione formale che consentisse almeno di adire il giudice amministrativo, non rinveniva altra soluzione che quella (già collaudata) di versare delle somme di denaro ai partiti.

In tale ottica si colloca la richiesta di informazioni al solito Cassetta che lo indirizzava al Barbalinardo. Di tale incontro (avvenuto secondo il Bricca presso gli uffici della UIL in Perugia v. M. Angeloni, laddove il Barbalinardo fruiva di una stanza) non si hanno riscontri ulteriori rispetto alle dichiarazioni del Bricca, ma il contatto, al di là del luogo e del giorno, resta un dato imprescindibile in ragione degli eventi che da esso sono conseguiti e che non possono che spiegarsi che con un'intesa fra i due. Al fine di qualificare, pertanto, il contenuto di siffatta intesa è necessario riportare quanto sostenuto dal Bricca che riferisce la vicenda nei seguenti termini:

"Antonio (Cassetta) noi a Perugia abbiamo una situazione che sta lì da molti anni, non va nè avanti nè indietro, non riusciamo a capire con precisione quale è il motivo, puoi aiutarci a capire perchè non si schioda nulla?" e dopo poco tempo il buon Cassetta mi dice che ha verificato la situazione e che se noi avessimo voluto andare avanti avremmo dovuto prendere contatti con l'amministratore del PSI di Perugia Barbalinardo."

Omissis

PUBBLICO MINISTERO (DOTT.RENZO). Ovviamente. Lei va da Barbalinardo e quanto dura anzitutto questo colloquio?

CLAUDIO BRICCA. E' un colloquio abbastanza breve, io ho la sensazione che Barbalinardo abbia la consapevolezza di quello che sarà l'oggetto della discussione perchè andiamo di fatto immediatamente al sodo. Allora a questo punto può essere sbloccata la situazione, in questi casi c'è da pagare del denaro, Barbalinardo mi chiede quanto pensiamo che sia l'investimento, io faccio un conto veloce, dico che sono 40 miliardi di investimento.

omissis

Comunque a me si chiese il 3 per cento che produsse il miliardo e 200 milioni di richiesta che poi fu in un qualche modo concordata, trattata ad 1 miliardo.

Dinanzi a tale narrazione, cui si contrappone quella del Barbalinardo che nega l'esistenza stessa del dialogo (e tenuto conto di pagamenti cui si è fatto riferimento) il Tribunale ritiene – come detto – provato il colloquio, ma da accertarne sia il contenuto, sia le posizioni soggettive rivestite dalle parti. La possibilità, infatti, di riscontrare l'esistenza di un'estorsione necessita di una posizione di soggezione, quanto meno riferita all'episodio in esame, cui la controparte si avvantaggia procurandosi un illecito vantaggio con altrui danno mediante violenza o minaccia. Nella specie è tale ultimo dato (alternativamente prospettato) ad essere carente. Si è già evidenziato che la narrazione del Bricca, spinto dal tergiversare della P.A. a tentare la carta dei pagamenti, viene contraddetta dalla cronistoria degli eventi che esclude siffatta inerzia. Inoltre, si è, altresì, rilevato che le difficoltà indicate non apparivano pretestuose. Siffatto quadro rende improponibile una minaccia avente il contenuto (più o meno esplicito) di bloccare l'approvazione di un progetto sostanzialmente non in linea con le disposizioni urbanistiche dal momento che le possibilità di un esito positivo erano quanto mai ridotte.

11. Altro limite all'accoglimento della tesi accusatoria attiene alla posizione rivestita dal Barbalinardo che rivestendo solo una carica politica doveva farsi interprete delle intenzioni degli amministratori in qualche modo sollecitati a tal fine. Di ciò, però, lo stesso Bricca non fa menzione.

dando per scontato che il Barbalinardo si impegnava per il proprio partito e per il PDS.. Il dato in questione assume, tuttavia, un rilievo di maggior concretezza quando, circa 12 mesi dopo l'accordo (estate 1992) il Bricca si avvede che, malgrado le somme cospicue sborsate, il progetto non trovava sbocchi positivi. Appare quanto mai singolare, infatti, che di fronte a tale situazione il denunciante si sia limitato a prendere atto dell'indicazione di rivolgersi al Sacconi che, a sua volta, promise di parlarne con l'assessore Girolamini. L'interessamento operato non sortiva effetti di sorta, tant'è che l'Amministratore replicava al Bricca di non gradire che altri soggetti estranei s'intromettessero in vicende di competenza degli organi ed uffici comunali. Siffatti episodi non appaiono compatibili con la prospettata estorsione restando gli stessi inidonei a dimostrare un atteggiamento minatorio del Barbalinardo.

12. In sostanza contrastano con la tesi dell'accusa

- la peculiarità del progetto sottoposto;
- la mancanza di termini del pagamento;
- la vaghezza della risposta del Barbalinardo dinanzi alla rimostranze del Bricca una volta verificato che il progetto languiva malgrado gli esborsi

Se, dunque, si confrontano tali elementi con i pagamenti effettuati la causale degli stessi deve essere riferita ad un rapporto distinto, ma pur sempre collegato alla vicenda Centova. Dinanzi, quindi, a detti esborsi gli stessi vanno riferiti o ad un tentativo di corruzione o ad un'ipotesi millantatoria. La prima va esclusa in carenza di una prova che indichi come il denaro fosse destinato a pubblici ufficiali. Inoltre quanto sopra evidenziato con riguardo alla risposta del Barbalinardo (e successivamente del Sacconi) dinanzi alla immodificabilità della situazione malgrado i pagamenti eseguiti dimostra come il destinatario dei pagamenti non fosse uno o più soggetti definiti, perché, altrimenti, il Bricca avrebbe conosciuto o preteso di conoscere il soggetto da interpellare non accettando di essere indirizzato all'assessore Girolamini (che tra l'altro non manifestò alcuna disponibilità in proposito). Da qui i dati evidenziati consentono di individuare come il pagamento del denaro avesse un'origine millantatoria tale da giustificare i pagamenti (forse anche con la finalità di cui al comma secondo dell'art. 346 Cp.), ma senz'altro allo scopo promuovere un intervento in favore del progetto. Si giustifica in questo modo la mancata indicazione dei referenti da parte del Barbalinardo e la condotta successiva di indicare solo altro iscritto al partito (Sacconi) come soggetto da interessare per sollecitare un positiva conclusione della vicenda.

In sostanza, una volta accertati:

- gli esborsi cui si è fatto riferimento;
- la mancanza di una causa di mera liberalità degli stessi;
- la pendenza della vicenda Centova

- la riferibilità della ricezione (per parte socialista al Barbalinardo)
- i contatti fra questi ed il Bricca

ne deriva che l'ipotesi millantatoria, a fronte di quanto sopra evidenziato resti l'unica causale che sia coincidente con i dati menzionati e che possa attagliarsi a quanto accertato. Detta interpretazione non contrasta con la versione del dichiarante Bricca poiché si limita a mutare solo l'ottica di visuale delle dazioni e la posizione del Barbalinardo. D'altronde del colloquio fra questi ed il Bricca gli elementi di valutazione sono rimasti, con l'eccezione della somma richiesta e su cui le volontà "s'incontrarono", quanto mai sfumati. Ritiene il Collegio che lo stesso importo quantificato dal Bricca sia elemento privo di attendibilità. Contrasta con lo stesso la circostanza che i pagamenti non avevano una cadenza e preordinazione che potesse in qualche modo temporizzare l'evolversi della vicenda. D'altronde gli stessi esborsi effettuati, al di là della sottrazione dell'agenda del dichiarante (che teneva custodita in essa l'elenco dei pagamenti) non hanno un andamento che consentano di verificare l'esistenza di un piano definito. Appare, pertanto, doveroso limitarci a considerare come gli esborsi del Bricca avessero la finalità ravvisata ma non una predeterminazione che li potesse collocare nell'ambito di un patto rigido per quanto illecito.

Circa poi la possibilità che Barbalinardo potesse chiedere denaro investendosi di una mediazione che sapeva che non avrebbe mai svolto è dato che trova una sostanziale conferma in altro episodio vagliato concernente la vicenda dell'acquisto delle apparecchiature televisive, come confermato dal teste Morozzi. Anche in tale episodio l'odierno imputato non si peritò di ricevere materiale per svariate centinaia di milioni senza preoccuparsi di come far fronte al debito. Ciò attesta una gestione economica quanto mai avventurosa.

Consegue da tali valutazioni come al Barbalinardo vada ascritta la responsabilità di aver richiesto al Bricca (quale referente della PAC 2000 A) il versamento di denaro con la promessa di svolgere opera di mediazione verso i pubblici amministratori per un esito favorevole del progetto *Centova*. Come già evidenziato, la mutata qualifica del fatto non comporta una trasformazione di quanto contestato, poiché, ciò che va diversamente letto è solo la posizione del Barbalinardo verso il Bricca che, da soggetto il quale impone il pagamento si limita a sollecitarlo. Ne deriva che i fatti sono stati, comunque, già valutati nella loro materialità e ciò che appare mutato è solo la lettura dei medesimi ad opera del giudicante.

13. Una volta riconosciuta la responsabilità di Leonardo Barbalinardo con riferimento al capo 1) della rubrica diversamente qualificato ai sensi dell'art. 521 c.p.p., deve accertarsi la sussistenza di un concorso nel medesimo da parte degli altri due indicati coimputati Papalini e Sacconi.

Tale concorso deve essere valutato con riferimento al momento in cui il Bricca si decise a pagare, e non valutando la posizione riferita ai singoli esborsi i quali erano solo le modalità di adempimento

dell'originario incontro delle volontà. In proposito il Bricca ha riferito (e di ciò si trova conferma anche nelle dichiarazioni di Angelo Perotti - acquisite in applicazione della norma transitoria dell'art. 513 cpp. come novellato) che prima di aderire all'accordo (da esso qualificato come estorsivo) avesse verificato che dello stesso fosse parte anche il PDS (secondo quanto il Barbalinardo aveva lasciato intendere). Tale accertamento aveva ottenuto esito positivo (v. Perotti e lo stesso Ceccarini che ammette di aver avuto notizia, sia pure generica di un accordo). Tale conferma non poteva che pervenire dall'omologo (per il PDS) del Barbalinardo, avendo sia il Perotti che il Ceccarini riconosciuto che le questioni economiche erano di esclusiva pertinenza del segretario amministrativo (il Papalini appunto). Questi, inoltre, è il soggetto che si reca con il Barbalinardo all'appuntamento in c.so Vannucci con il Bricca (circostanza negata dall'interessato) e, soprattutto, riceve la somma di venti milioni (come risulta anche dalle firme di girata sui titoli - teste Roscioli) relativa al pagamento effettuato in tale occasione. Come poi si verificherà il Bricca corrisponderà ulteriori cinquanta milioni in forza dell'accordo evidenziato, e versati quali pagamento di una fattura resa in favore del PDS da un terzo. E' dunque acclarata la condotta tenuta dal Papalini ed il suo contributo causale alla millanteria in quanto solo qualora entrambi i segretari amministrativi dei due partiti, componenti principali (se non esclusivi) della maggioranza, fossero dell'intesa di promuovere l'approvazione del progetto.

Il Papalini, quindi, va riconosciuto quale concorrente del Barbalinardo nella commissione del delitto di cui al capo 1.

14. A diversa conclusione deve, per contro, pervenirsi con riferimento al Sacconi poiché lo stesso non risulta essere stato interessato dall'ipotesi millantatoria nel momento in cui al Bricca venne prospettato l'interessamento da parte del Barbalinardo e del Papalini. Solo circa un anno dopo il Bricca, lamentandosi per il mancato avvio di una soluzione della vicenda, venne indirizzato al Sacconi che, tuttavia, non risulta aver assunto una posizione in qualche modo influente sull'accordo in essere. In ordine a ciò l'Accusa riconduce la corresponsione dei centoventi milioni di lire in relazione ai due preliminari di cessione delle quote dell'emittente Rete Umbria, trattenuti dalla venditrice come caparra penitenziale (a seguito di una modifica negoziale successiva). Ad avviso del Pm., infatti, tale somma non poteva in alcun modo essere collegata al reale valore della quote sociali stante la precaria (se non disastrosa) situazione economica della società. Ciò si evidenziava sia in considerazione dei bilanci sempre più in rosso, sia della circostanza che nessuna valutazione approfondita in relazione agli stessi ed in genere alla situazione economica della società era stata compiuta dall'acquirente. Da qui la conseguenza che l'acquisto del 2% delle quote sociali altro non era che una causale simulata dell'esborso collegato alla pretesa millantatoria. Anche il Tribunale è di tale avviso poiché le considerazioni evidenziate dal Pm. sono condivisibili e comprovate

dall'istruttoria. In particolare appare provato che nessuna analisi concreta in relazione alla situazione economica venne effettuata. Dimostrazione di ciò si ravvisa nell'ammontare del corrispettivo del tutto sproporzionato rispetto al reale valore delle quote. La difesa ha tentato di controbattere a tali considerazioni opponendo che:

- La percentuale di quote cedute era solo indicativa e che la stessa sarebbe stata determinata solo in sede di definitivo;
- La PAC 2000 A era realmente interessata all'acquisto dell'emittente avendo in animo di far programmare delle rubriche che potessero svolgere un ruolo pubblicitario.

Dette asserzioni non sono risolutive sul punto poiché i due preliminari non possono essere contrastati solo con mere asserzioni prive di un fondamento probatorio, mentre l'interesse all'acquisto dell'emittente (successivamente concretizzatosi in capo alla Protagon) non può comunque legittimare l'esborso della somma menzionata avvenuto in maniera del tutto estemporanea, malgrado le trattative in atto. Quanto appena rilevato trova conferma nella vicenda Morozzi (cui si è sopra fatto riferimento) e che attesta come l'impegno del Cedof (tramite il Bricca) avesse il fine di consentire alla Valle Umbra Sud Editrice di poter saldare in parte il proprio debito con il venditore dei macchinari, dopo aver invano bussato a tutte le porte. Tale dato è di solare evidenza al fine di valutare la congruità del corrispettivo. Se, dunque, il pagamento dei centoventi milioni può essere ricondotto alla pretesa millantatoria, la posizione del Sacconi con riferimento alla stessa resta penalmente indifferente. Lo stesso Bricca, infatti, ha ammesso di essersi rivolto al Sacconi su indicazione del Barbalinardo senza però affermare che la stipula dei preliminari e le successive vicende dei medesimi fossero conseguenza delle pretese del Sacconi. Ne consegue che unitario presupposto dei pagamenti relativi ai predetti fosse l'originaria pretesa formulata circa un anno prima. Da qui l'intervento presso l'assessore Girolamini che apparve subito al Bricca (anche per ciò che atteneva alla posizione del Sacconi) di scarsa consistenza. Ritiene in proposito il collegio che la possibilità di ravvisare il concorso nel delitto individuato presupponga non la mera ricezione del denaro o dell'utilità procurata, ma un intervento millantatore, o in prima persona o nelle varie figure dell'istigazione. Per contro l'utilità che può conseguirne al terzo resta penalmente ininfluenza non potendosi ascrivere la condotta delittuosa oltre i margini delineati dalla norma incriminatrice. E', dunque, certo che il Sacconi fosse a conoscenza della reale causale per cui la Cedof avesse corrisposto le somme percepite, ma difetta in capo al medesimo un'incidenza causale sulla determinazione che il Bricca riferisce unitariamente conformata al momento della richiesta miliardaria (su cui il Collegio ha, comunque, espresso le proprie convinzioni negative). Resta, comunque, ferma, al di là di una quantificazione originaria circa l'ammontare dei pagamenti, unica

era la determinazione di provvedere ai medesimi per cui gli esborsi vanno qualificati come *momenti di adempimento* e non come *autonome obbligazioni*.

Il Sacconi va dunque assolto per non avere commesso il fatto.

15. Analoghe considerazioni debbono essere svolte in favore di Walter Ceccarini. Lo stesso risulta aver fruito (quale segretario politico del PDS.) del cospicuo contributo di cui si è trattato, ma anche in questo caso lo stesso non ha influenzato con la propria condotta l'originaria determinazione del Bricca di procedere ai pagamenti, inserendosi solo con riferimento al momento esecutivo. D'altronde lo stesso Perotti ha riferito di un Ceccarini a conoscenza *dell'accordo*, ma esclude, per quella sorta di distinzione dei compiti fra il segretario politico e quello amministrativo, che lo stesso fosse intervenuto durante la formazione dello stesso. Ne consegue che la vicenda di una notizia più o meno dettagliata da parte del Ceccarini dell'impegno del Bricca al pagamento di una rilevante somma in favore del PDS, ed in ordine alla quale è stato precipuamente interessato il confronto fra il Ceccarini medesimo ed il Perotti, resta sostanzialmente irrilevante, pur dovendo il Tribunale rinvenire una conferma di quanto in proposito affermato dal Perotti nelle stesse parole del Ceccarini. Questi, in detta sede, ha confermato che, pur non volendo sapere nulla di accordi, proprio per la carica rivestita, aveva notizia che un qualcosa del genere era intercorso, tanto che il Bricca aveva sborsato la rilevante somma di circa 50 milioni di lire per il pagamento di una fattura. Quanto menzionato, unito all'entità della somma attestano la fondatezza del presupposto accusatorio che, purtuttavia, difetta del menzionato elemento fondamentale, e cioè di un contributo causale circa l'intesa di procedere al pagamento.

Anche il Ceccarini va, dunque, assolto per non avere commesso il fatto.

16. Autonoma valenza, in quanto riferita ad un esponente dell'opposizione, è la posizione di Fernando Cargiani, consigliere comunale, eletto nelle liste del Movimento Sociale Italiano. Lo stesso ha svolto il suo incarico, per quello che interessa in questa sede, negli anni 1986 - 1991, nei quali l'amministrazione comunale perugina era retta da una coalizione di sinistra (come detto), i cui partiti di maggioranza erano il Partito Comunista Italiano ed il Partito Socialista Italiano.

Più precisamente, Cargiani Fernando è stato Consigliere comunale dal 1975 al 1995 ⁽¹⁾, Capogruppo del Movimento Sociale Italiano di Perugia e dipendente del Ministero del Tesoro.

La posizione di Cargiani si è posta all'attenzione delle indagini ⁽²⁾ su indicazione del Bricca, dopo la custodia cautelare, da questi patita per il periodo di 36 giorni ⁽³⁾, quando costui, presentandosi spontaneamente in data 25 novembre 1993 ⁽⁴⁾, faceva riferimento alla fattura n.55 emessa

¹ Esame Fernando Cargiani: p.108 udienza 21 marzo 1998.

² Deposizione Roberto Roscioli, ispettore capo: p. 33 udienza 20 gennaio 1997.

³ Esame Claudio Bricca: p. 29 udienza 16 maggio 1997.

⁴ Deposizione Roberto Roscioli, ispettore capo: p. 36 udienza 14 febbraio 1997.

dall' [redacted] in data 22 luglio 1991, per l'importo di lire 10 milioni più IVA. Bricca riferiva di aver pagato questa fattura, senza che la [redacted] avesse svolto alcun lavoro per "PAC 2000" o per la "Conad".

Dalle indagini emergeva che [redacted] aveva emesso la fattura n. 55 del 22 luglio 1991, dell'importo di lire 10.000.000, oltre 1.900.000 per I.V.A. ed un'altra era stata emessa, per analogo importo, dal geom. Mattioni Giuliano in data 30 maggio 1991.

Cargiani era cognato di Mattioni, avendone sposato la sorella, e ne condivideva le posizioni politiche, essendo entrambi consiglieri comunali del Movimento Sociale Italiano.

Cargiani è stato arrestato in data 11 dicembre 1993 e nel corso della perquisizione domiciliare presso la sua abitazione sono state rinvenute e sequestrate diverse cose tra cui una sorta di memoriale che il medesimo, così come riferito agli inquirenti e dichiarato dibattimentalmente ⁽⁵⁾, era intenzionato a trasmettere all'autorità giudiziaria procedente perché aveva saputo, negli ambienti del partito, che sarebbe stato chiamato in causa per una fattura dell'importo di 10 milioni, appunto quella della [redacted] (documento n.15 allegato al verbale di sequestro, rinvenuto nella portiera dell'autovettura, tipo Alfa 164 in uso a Cargiani ed intestata al figlio).

Le condizioni economiche di Cargiani, apparentemente buone, in quanto detentore di un appartamento e di un'autovettura 164 Alfa Romeo, peraltro intestata al figlio, in realtà non erano tali ⁽⁶⁾, in quanto nel corso della perquisizione venivano rinvenuti degli effetti cambiari e degli avvisi di scadenza. Inoltre si accertava un pignoramento dello stipendio sia nei confronti di Cargiani che della moglie, anch'ella dipendente del Ministero del Tesoro.

[redacted] che all'epoca dei fatti era una agenzia di pubblicità con una fatturazione intorno ai 100 milioni annui, successivamente divenuta una casa editrice, ha dibattimentalmente dichiarato che si trovava in condizioni economiche pessime, nel senso di essere gravato da istanze di fallimento.

Pur provenendo da un'estrazione politica assolutamente antitetica a quella di Cargiani, dopo averlo conosciuto intorno al biennio 1987-88, tramite la presentazione di Achille Panzarola, agente assicurativo, iniziava dei rapporti, definiti nel corso della deposizione di [redacted] "fatturativi" ⁽⁷⁾, nel senso che trovavano l'unica giustificazione nelle precarie condizioni economiche.

E' utile, per comprendere i rapporti tra [redacted] e Cargiani, riportare testualmente alcuni passaggi della deposizione del primo ⁽⁸⁾: *"Da quelle fatturazioni, in realtà, prendevo in prestito, diciamo così, l'IVA. A me serviva, sostanzialmente, per tirare avanti la mia attività. Nessuna fattura corrisponde a lavori svolti. L'emissione della fattura di 10 milioni intestata a PAC 2000 mi venne richiesta dal signor Cargiani. Si*

⁵

⁶ Deposizione Roberto Roscioli, ispettore capo: p.43 udienza 20 gennaio 1997.

⁷ Domanda del Pubblico Ministero: p. 124 udienza 14 febbraio 1997.

⁸

trattava di fare un pezzo di carta, sapevo perfettamente che significava fare una fattura, per lo più inesistente, quindi, voglio dire, c'ero anche io, però sottolineo che a me interessava fare questa cosa, perché avevo bisogno di soldi, in pratica trattenevo l'anticipo dell'IVA, che poi, evidentemente, dovevo registrare, scaricare e poi pagare. In realtà, visto che era terribilmente a corto di liquidità, non pagavo l'IVA, a volte pagavo e a volte no, e tuttora con anche con i denti, sto cercando di risanare la situazione approfittando dei vari condoni, concordati, ecc. Anzitutto le indicazioni per la compilazione del documento me le forniva il signor Cargiani. Ero consapevole del rischio relativo a fatturazioni inesistenti, però lo giustificavo con quella esigenza che dicevo prima. Per quanto riguarda Cargiani credo che avesse bisogno di queste fatture per problemi suoi, per campagne elettorali, o comunque di gestione corrente. Quando dico gestione corrente voglio dire per i suoi problemi personali, non ho mai percepito elementi oggettivi dai quali si potesse desumere la ragione per la quale mi venivano richieste delle false fatture. Non ricordo se con riferimento alle 10 fatture false il signor Cargiani sia venuto con l'assegno o con i contanti e quindi mi dava soltanto il 19 per cento. Questo onestamente non me lo ricordo proprio, cioè ricordo sicuramente che io sono più volte andato in banca a cambiare questi assegni. Con riferimento alla fattura del 22 luglio 1991, per 10 milioni, emessa da [redacted] l'annotazione a mano non è mia. Nessuna delle fatture corrisponde a lavori da me svolti".

All'udienza 16 maggio 1997, rispondendo alle domande del P.M., Bricca (9) spiegava i suoi rapporti con Cargiani, inquadrandoli come "un rapporto indiretto con Centova".

Cargiani era stato conosciuto da Bricca tramite un suo associato Crispoldo Pesciarelli, che aveva una comune militanza politica con Cargiani.

Il rapporto era poi proseguito con delle richieste di assunzione di alcuni nominativi segnalati da parte di Cargiani, fino a quando quest'ultimo faceva presente a Bricca "che anche i piccoli partiti debbono avere la loro parte" (10), evidentemente nell'affare Centova. In particolare, in occasione dell'esame della commissione consiliare, di cui Cargiani faceva parte, Bricca riceveva da quest'ultimo la richiesta esplicita che "una quarantina di milioni bisogna che voi li paghiate" (11), con l'ulteriore precisazione che "bisognerà che ce li paghiate anche a noi perchè io credo che in proporzione questa sia la cifra che a noi ci spetta" (12).

Sempre a detta di Bricca, Cargiani, vantando anche il collegamento parentale e politico con Mattioni, spiegava come "chiaramente per voi è meglio averci dalla vostra parte che non contro perchè bene o male abbiamo la nostra capacità di interdizione" (13). Bricca riteneva credibile quanto affermato da Cargiani, in quanto la "capacità di interdizione, anche di un solo soggetto" (14), diveniva reale grazie alla forza di amplificazione della stampa, per cui la richiesta veniva accettata, a condizione del

⁹ Esame Claudio Bricca: p. 152 udienza 16 maggio 1997.

¹⁰ Esame Claudio Bricca: p. 155 udienza 16 maggio 1997.

¹¹ Esame Claudio Bricca: p. 155 udienza 16 maggio 1997.

¹² Esame Claudio Bricca: p. 155 udienza 16 maggio 1997.

¹³ Esame Claudio Bricca: p. 156 udienza 16 maggio 1997.

¹⁴ Esame Claudio Bricca: p. 156 udienza 16 maggio 1997.

raggiungimento dell'obiettivo perseguito da Bricca, per conto dell'azienda dallo stesso rappresentata.

In che periodo Cargiani ha formulato la sua richiesta, qualificata da Bricca come *autonoma* rispetto a quella di Barbalinardo? Per la risposta si può riportare ⁽¹⁵⁾ quanto dichiarato in sede dibattimentale: **"PUBBLICO MINISTERO.** *Aspetti un attimo, questa prima richiesta viene fatta in un certo momento che è sicuramente anteriore al raggiungimento dell'accordo con Barbalinardo.* **CLAUDIO BRICCA.** *Sì.* **PUBBLICO MINISTERO.** *Poi passa un certo lasso di tempo.* **CLAUDIO BRICCA.** *Sì.* **PUBBLICO MINISTERO.** *E' un lasso di tempo molto lungo o breve?* **CLAUDIO BRICCA.** *Non me lo ricordo. Qui stiamo parlando degli anni '80.* **PUBBLICO MINISTERO.** *Le dico una cosa, non è una contestazione, l'aiuto a ricordare perchè obiettivamente è difficile. Lei dice che: "il Cargiani mi contattò già a quell'epoca quando avevamo stipulato il compromesso con il Sodalizio e stavamo adoperandoci a risolvere la storia del pallino nero, della quale ho parlato".* **CLAUDIO BRICCA.** *'85-'86.* **PUBBLICO MINISTERO.** *"Già allora il Cargiani mi disse che come avremmo pagato altri partiti o settori, così dovevamo...", è quello che mi ha detto.* **CLAUDIO BRICCA.** *Esatto.* **PUBBLICO MINISTERO.** *Quindi passa diverso tempo da quando il Cargiani fa questo discorso a quando si presenta a battere cassa, è giusto?* **CLAUDIO BRICCA.** *Sì, anche perchè in realtà tutta la storia del pallino, poi del progetto dura moltissimo tempo e poiché io dico che al Cargiani: "sì, va bene, basta che noi non abbiamo ostacoli su questa faccenda, evidentemente fin tanto che il progetto non va avanti le richieste non arrivano".* **PUBBLICO MINISTERO.** *E lui si è presentato a battere cassa quando? In coincidenza di qualche passo avanti o no?* **CLAUDIO BRICCA.** *No, io credo che abbia richiesto dei pagamenti in coincidenza con sue esigenze personali piuttosto che non in coincidenza di fatti legati al progetto.* **PUBBLICO MINISTERO.** *Cosa glielo fa supporre?* **CLAUDIO BRICCA.** *Il fatto dei momenti in cui è stato fatto, il fatto che comunque non è stata mai svolta nessun tipo di attività che avesse un riferimento preciso, per noi almeno, o riconducibile ad elementi precisi.* **PUBBLICO MINISTERO.** *E quando si è presentato a battere cassa l'ha richiamata espressamente la storia Centova oppure l'ha richiamata lei? Siccome era passato tanto tempo, magari...* **CLAUDIO BRICCA.** *Era passato tanto tempo, però "visto e considerato che abbiamo degli accordi, voi avete promesso di pagarci 40 milioni, intanto a me ne servono 10, quindi me li date", "va bene, anticipiamo qualcosa".* **PUBBLICO MINISTERO.** *Questo fu il discorso, quindi estremamente esplicito.* **CLAUDIO BRICCA.** *Sì."*

Osserva questo collegio come, secondo la versione di Bricca, Cargiani, esponente all'interno degli organi comunali della minoranza di destra del Movimento Sociale Italiano, sin dal 1985-1986 era a conoscenza di quanto ancora neanche lo stesso Bricca sapeva, non avendo avuto richieste specifiche in argomento, e cioè che l'amministrazione comunale di sinistra faceva uso delle c.d. *tangenti* per finanziare le proprie attività politiche. Proprio per questo Cargiani, sempre secondo la versione di Bricca, intendeva partecipare alla spartizione della *torta*.

Nella stessa prospettazione accusatoria, mentre i finanziamenti ai partiti di sinistra venivano versati nell'estate del 1991, l'attività concussiva di Cargiani si sarebbe protratta dal 1986 circa al 22 luglio

1991. La stessa sarebbe consistita nel fatto che *“abusando della sua qualità di consigliere comunale al Municipio di Perugia, costringeva Claudio Bricca della PAC 2000 A S.r.l. a pagargli in due distinte riprese, e per due rate di 10 milioni l'una, la somma di lire 20.000.000, minacciandolo, in caso di mancato pagamento, di professare in Consiglio Comunale una ferma opposizione al progetto della PAC 2000 di edificazione di un supermercato in zona Centova”*.

I consiglieri comunali del Movimento Sociale Italiano, nel periodo che interessa questa sede, erano in numero limitato, pari a due su un totale di cinquanta ⁽¹⁶⁾ consiglieri, e quindi la loro opposizione, per quanto *ferma* ben difficilmente avrebbe cambiato il corso degli eventi, in caso di accordo tra i componenti la maggioranza.

E' vero invece che nella prima commissione consiliare, nella riunione del 26 giugno 1987, l'equilibrio numerico ⁽¹⁷⁾ era particolarmente precario per cui anche lo spostamento del voto di un singolo soggetto, da qualunque provenienza politica, poteva determinare l'approvazione od il rigetto della domanda che tanto interessava a Bricca.

In questo scenario si potrebbe ritenere in qualche misura credibile una richiesta di Cargiani sin dal 1985-1986. Tuttavia, in quest'ipotesi, l'attività di Cargiani sembra qualificabile invece che concussiva come più propriamente corruttiva, in quanto la richiesta di finanziamento proveniva da un esponente di quella minoranza di destra, estranea ai partiti all'arco costituzionale, che prometteva, in cambio di un voto favorevole, l'adesione ad un progetto sostanzialmente e formalmente approvato dalla maggioranza di sinistra. Infatti, quando il privato si inserisca in un sistema nel quale il mercanteggiamento dei pubblici poteri e la pratica della *«tangente»* sia costante, così come raffigurato da Bricca, manca completamente in lui lo stato di soggezione, indispensabile per la configurazione della concussione, perché non può ritenersi vittima degli abusi dei rappresentanti dei pubblici poteri; al contrario, in tale situazione il privato mira ad assicurarsi vantaggi illeciti approfittando dei meccanismi criminosi e divenendo anch'egli protagonista del sistema; viene, in altri termini, a mancare l'azione di prevaricazione, di sopruso e di taglieggiamento del pubblico ufficiale, capace di determinare nella vittima uno stato di soggezione, tipico del reato di concussione (Cass., sez. VI, 30 marzo 1998, Pareglio, in Ced Cass., rv. 210521).

La versione di Bricca è peraltro contraddittoria nel momento in cui vuol far credere che Cargiani fosse a conoscenza, già dal 1985-1986, di una logica spartitoria tra i partiti del governo locale. Come è possibile infatti che Cargiani chiedesse ⁽¹⁸⁾ una percentuale in favore del suo partito (*“PUBBLICO MINISTERO. “Già allora il Cargiani mi disse che come avremmo pagato altri partiti o settori, così dovevamo...”*, è quello che mi ha detto. **CLAUDIO BRICCA. Esatto**”). quando invece per esplicita

¹⁵ Esame Claudio Bricca: pagine 156 - 159 udienza 16 maggio 1997.

¹⁶ Esame Fernando Cargiani: p. 120 udienza 21 marzo 1998.

¹⁷ Deposizione Roberto Roscioli, ispettore capo: p. 13 udienza 14 febbraio 1997.

¹⁸ Esame Claudio Bricca: p. 157 udienza 16 maggio 1997.

ammissione di Bricca ⁽¹⁹⁾ le prime richieste di finanziamento ai partiti della sinistra perugina si verificavano solo alcuni anni dopo, precisamente intorno al 1991-1992?

Se Bricca non aveva avuto all'epoca alcuna richiesta di finanziamento ai partiti di sinistra per accelerare favorevolmente il corso amministrativo della sua pratica, di fronte alla richiesta di Cargiani che alludeva ad un sistema di *tangenti* avrebbe quanto meno chiesto ulteriori spiegazioni o allo stesso Cargiani o ad esponenti della maggioranza di sinistra, senza aspettare un quinquennio prima di rivolgersi a Barbalinardo, nel luglio 1991.

In realtà, l'interesse di Bricca per l'attività politica di Cargiani nel periodo in esame e con riferimento all'oggetto dell'imputazione risulta collegabile non tanto all'affare *Centova*, quanto piuttosto al caso *Collestrada*, cioè alla pubblica opposizione di Cargiani, nella sua qualifica politica, alla realizzazione di un ipermercato gestito dalla Coop, società rivale e concorrente di quella amministrata da Bricca. Non a caso, infatti, si è riferito quel passo della deposizione di Bricca in cui questi ha connotato ⁽²⁰⁾ il suo legame finanziario con Cargiani, come "*un rapporto indiretto con Centova*".

Dalla deposizione di Pesciarelli Crispoldo ⁽²¹⁾ ("*Avv. Modena: lei per caso si ricorda di avere presentato il Cargiani al Bricca o viceversa? Teste Pesciarelli: sì, me lo ricordo. Avv. Modena: si ricorda per quale ragione lei si indusse a presentare il Cargiani al Bricca o il Bricca al Cargiani, c'era un motivo? Teste Pesciarelli: sì, Cargiani ci incontravamo e mi stava dicendo sempre se c'era la possibilità di assumere alcuni ragazzi che erano disoccupati, che non trovano lavoro e in quel momento, sempre avendo rapporti anche con il Presidente della Conad, che è il signor Bricca, chiesi: "non è che tante volte avresti qualcosa, qualche possibilità di assumere questi ragazzi?". Dice: "vediamo, stiamo programmando un centro commerciale su Perugia dove lì saranno assunti circa duecento, duecentocinquanta persone, lì può darsi che venga fuori questa possibilità". Avv. Modena: e dove avvenne l'incontro tra il Bricca e il Cargiani? Teste Pesciarelli: dato che nell'occasione, non so, il Bricca veniva spesso a Magione per rapporti commerciali, fissammo un appuntamento in un ristorante a Magione, che mi sembra che era il Ristorante Il Contadino. Avv. Modena: si ricorda quando avvenne questo incontro, non dico la data, l'anno? Teste Pesciarelli: l'anno io credo che sia stato verso la primavera dell'89. Presidente: che anno ha detto? Teste Pesciarelli: '89. Avv. Modena: dopo questo incontro che lei sappia vi furono anche altri incontri perché il Cargiani accompagnò il Bricca, e non so se c'era anche lei, ad Arezzo per l'acquisizione di alcuni terreni o per trattare alcuni terreni? Teste Pesciarelli: sì") e dalla visione dell'agenda del 1989 di Bricca, dove alle date 2 marzo è indicato un appuntamento *Dal Contadino Pesciarelli Magione Mattioni* per lo ore 13,15 ed alla data 3 marzo si indica *Telef. Cargiani*, emerge non solo il difetto di riscontri alla deposizione di Bricca, ma anche la dimostrazione persuasiva che il colloquio con Cargiani avvenne presumibilmente nel marzo 1989,*

¹⁹ Esame Claudio Bricca: p. 93 udienza 16 maggio 1997.

²⁰ Esame Claudio Bricca: p. 152 udienza 16 maggio 1997.

²¹ Deposizione Pesciarelli Crispoldo: pagine 33 - 34 udienza 25 giugno 1998.

precisamente il 2 marzo 1989, cioè in epoca successiva all'adozione da parte del comune di Perugia della variante n.38, deliberata circa un anno prima.

Se poi si considera che gli assegni risultano versati nel periodo dal maggio al luglio dello stesso anno 1991, sembra evidente che Bricca abbia finanziato Cargiani, il quale per suo conto versava in una situazione di difficoltà economiche, non per evitare una *ferma opposizione al progetto della PAC 2000 di edificazione di un supermercato in zona Centova*, così come prospettato dall'accusa, ma per conseguire una *ferma* opposizione al progetto di edificazione di un supermercato in zona Collestrada.

La comunanza di interessi tra quello di Bricca, volto ad ottenere l'approvazione del suo progetto a scapito dei rivali e concorrenti, e quelli di Cargiani, *politico* di opposizione al progetto nella zona Collestrada e *personale* di finanziamento dei suoi debiti, rende credibile che nella realtà dei fatti non si sia realizzata un'attività concussiva, quanto piuttosto un finanziamento di Bricca in favore di Cargiani.

Il fatto va dunque inquadrato secondo la fattispecie dell'art.318 c.p., in quanto in tema di corruzione, la differenza tra le ipotesi criminose di cui agli art. 318 e 319 c.p. sta nel fatto che nel primo caso, riguardante la corruzione per un atto di ufficio (c.d. corruzione «*impropria*»), attraverso il collegamento con il privato, determinato dal *pactum sceleris*, si realizza una violazione del principio di correttezza e del dovere di imparzialità del pubblico ufficiale, senza però che la parzialità si trasferisca nell'atto, che resta l'unico possibile per attuare interessi esclusivamente pubblici; mentre nel secondo caso (corruzione «*propria*») la parzialità si rivela nell'atto, segnandolo di connotazioni privatistiche, perché formato nell'interesse esclusivo del privato corruttore, e rendendolo pertanto illecito e contrario ai doveri di ufficio (Cass., sez. VI, 14 maggio 1997, Egidi, in Ced Cass., rv. 209755).

Non è dubitabile, al di là di ogni valutazione sul merito della vicenda, come l'opposizione di Cargiani alla realizzazione di un supermercato nella sede di Colestrada avesse ad oggetto degli interessi pubblici, diretti all'equilibrato sviluppo di una distribuzione commerciale con i collaterali effetti sul carico urbanistico della zona.

La palese violazione del principio di correttezza e del dovere di imparzialità del pubblico ufficiale, determinato dalla percezione di finanziamenti occulti ed illeciti da parte di Cargiani, non ha inficiato la natura pubblica dell'atto di opposizione al progetto di grande distribuzione commerciale.

Preso atto che la contestazione in oggetto riguarda episodi avvenuti in Perugia, dal 1986 circa al 22 luglio 1991, questo tribunale dichiara non doversi procedere nei confronti di Cargiani Fernando in ordine al reato di cui all'art. 318 c.p., così diversamente qualificato il fatto a lui contestato al capo 8 della rubrica, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Tale statuizione esime dall'analisi della domanda proposta nei confronti di Cargiani Fernando dalla costituita parte civile.

17. Ceccarini Walter, Barbalinardo Leonardo e Cargiani Fernando risultano accusati, rispettivamente ai capi 3 e 5, il primo, 7, il secondo, e 9, 10 e 11, il terzo, del delitto di cui gli articoli 110,61 n. 2 c.p., 4 n. 5 D.L. 429 convertito in L. 516/82 10 luglio 1982 e successive modificazioni.

Sul punto questo collegio intende uniformarsi alla giurisprudenza locale, nota alle parti in quanto è stata prodotta la sentenza emessa nei confronti dell'originario coimputato Bricca Claudio (cfr. Trib. Perugia, 1 giugno 1998, Bricca), secondo cui il reato di frode fiscale "*postula il dolo specifico dell'evasione di imposta, ravvisabile solo allorchè possa dirsi che il cennato fine abbia costituito il motivo principale o comunque determinante della condotta delittuosa*".

Nelle fattispecie in esame difetta l'elemento psicologico necessario per l'integrazione dei reati contestati, per cui questo tribunale assolve Ceccarini Walter, Barbalinardo Leonardo e Cargiani Fernando dalle imputazioni loro rispettivamente ascritte ed ai capi 3, 5, 7, 9, 10 e 11 della rubrica perché il fatto non costituisce reato.

18. Ceccarini Walter e Barbalinardo Leonardo risultano accusati, rispettivamente ai capi 4 e 6, del delitto di cui all'articolo 7 comma 2 L. 2 maggio 1974 n. 195 per fatti avvenuti in Perugia rispettivamente il 25 gennaio 1991 ed il 9 agosto 1990.

Appare evidente, ad avviso di questo collegio ed in sintonia con le conclusioni delle parti, come sia ormai maturato per entrambe le ipotesi delittuose il termine ultimo di prescrizione per cui, non sussistendo allo stato degli atti elementi di piena evidenza per una pronuncia assolutoria più favorevole nel merito dell'imputazione e comunque dovendosi immediatamente rilevare tale causa di estinzione del reato, si deve dichiarare non doversi procedere nei confronti di Ceccarini Walter e di Barbalinardo Leonardo, con riferimento alle rispettive imputazioni di cui ai capi 4 e 6, per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.

19. Riconosciuta, pertanto, la responsabilità, ai fine dell'irrogazione della pena a carico del Barbalinardo e del Papalini deve procedersi alla quantificazione della pena a loro carico sulla base dell'ipotesi delittuosa come in sede decisoria individuata. A tal fine l'assenza di precedenti induce a riconoscere l'applicabilità della circostanze attenuanti generiche.

Debbono, poi, considerarsi, ai sensi dell'art. 133 Cp., i seguenti elementi:

- Il denaro ricevuto è stato destinato ai rispettivi partiti e non goduto direttamente dai millantatori;
- La condotta promessa era destinata all'approvazione di un progetto illegittimo;
- Le somme percepite erano quanto meno non modeste;

- I due imputati profittarono di una situazione che, a torto o ragione, era, tuttavia, idonea a far ritenere influenti nella gestione della cosa pubblica la posizione dei partiti politici e la loro capacità di condizionamento;

Tali elementi, da ritenersi nella loro prevalenza *negativi* fanno ritenere equa la pena base di anni uno e mesi tre di reclusione e la multa per £. 900.000, con riduzione per le suddette circostanze della stessa di un terzo e l'irrogazione di una pena definitiva pari a mesi dieci di reclusione ed alla multa per £. 600.000

La considerata assenza di precedenti induce a considerare non reiterabile questa o altre condotte delittuose con conseguente sospensione condizionale della pena.

P.Q.M

Letti gli artt. 521, 533 e 535 cpp.

DICHIARA

La penale responsabilità di **Barbalinardo Leonardo e Papalini Egidio** in ordine al reato di cui all'art. 346 c. 1° Cp., così diversamente qualificati i fatti loro contestati al capo 1 della rubrica, e, concesse ad entrambi le attenuati generiche, li condanna alla pena per ciascuno di mesi 10 di reclusione ed alla multa per £. 600.000=, oltre al pagamento delle spese processuali in solido. Pena sospesa in via condizionale per entrambi.

Letti gli artt. 521 e 531 cpp

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di **Cargiani Fernando** in ordine al reato di cui all'art. 318 Cp., così diversamente qualificato il fatto a lui contestato al capo 8 della rubrica, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione

Letto l'art. 530 cpp.

ASSOLVE

Sacconi Giancarlo dall'imputazione ad esso ascritta al capo 1 della rubrica perché il fatto non sussiste

Letto l'art. 530 cpp.

ASSOLVE

Ceccarini Walter dalle imputazioni ad esso ascritte al capo 2 della rubrica, perché il fatto non sussiste, ed ai capi 3 e 5 perché il fatto non costituisce reato

ASSOLVE

Cargiani Fernando dalle imputazioni ad esso ascritte ai capi 9, 10 e 11 della rubrica perché il fatto non costituisce reato

Letto l'art. 531 cpp.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di **Ceccarini Walter** con riferimento all'imputazione di cui al capo 4 per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione

Letto l' art. 530 cpp.

ASSOLVE

Barbalinardo Leonardo dall' imputazione ad esso ascritte al capo 7 della rubrica perché il fatto non costituisce reato

Letto l'art. 531 cpp.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di **Barbalinardo Leonardo** con riferimento all'imputazione di cui al capo 6 per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione

Assegna giorni 45 per il deposito della sentenza

Perugia 13 novembre 1999

Il giudice estensore

Dott. Sergio Sottani

Sottani

Il presidente estensore

Dott. Giuseppe Petrazzini

Petrazzini

MINELLI Dott.ssa Anna Maria

Funzionaria di Cancelleria

Minelli